

CONVENZIONE EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N.311.

L'anno duemila....., addì del mese di, in Parona, nella sede comunale, Piazza Signorelli, 1 -

TRA

il **Comune di Parona (PV)**, di seguito "ente di provenienza", rappresentato da _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, il/la quale interviene nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza del Comune di Parona;

E

il **Comune di Albinese (PV)**, di seguito "ente utilizzatore", rappresentato da _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, C.F., il quale interviene nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza del Comune di Albinese;

PREMESSO CHE:

- L'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che *"I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti gestori servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- con parere del Consiglio di Stato sez. I n.214/2005 sono stati forniti chiarimenti sulla applicazione della norma di cui trattasi, ed in particolare sulla necessità di disciplinare le modalità operative per l'utilizzo temporaneo con atto convenzionale;
- il Comune di Albinese in data 18.12.2015 ha richiesto, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, di poter utilizzare per il periodo dal 02.01.2016 fino al 31.12.2016, per un tempo di lavoro aggiuntivo pari a n. 6 ore settimanali, il dipendente in servizio a tempo indeterminato del Comune di Parona, Sig. BOVO DAVIDE, Profilo: Terminalista, Categoria B7;
- il dipendente interessato ha prestato il consenso all'utilizzo di cui trattasi per lo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale di appartenenza;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra costituite,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina le modalità di utilizzo a tempo determinato e parziale del dipendente, da parte dell'ente utilizzatore, Comune di Albinese, del dipendente in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Parona, ente di provenienza, Sig. BOVO DAVIDE, in qualità di: Terminalista, Categoria B7, per lo svolgimento delle funzioni, relative al profilo professionale di appartenenza, di supporto all'ufficio Demografico/Stato Civile dell'ente utilizzatore.

ART. 2 – Decorrenza e durata della convenzione

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data del 02.01.2016 e termina il 31.12.2016.

Essa potrà essere eventualmente rinnovata per espressa volontà dei competenti organi degli enti sottoscrittori della convenzione e del consenso del dipendente.

ART. 3 – Status giuridico del dipendente

Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

ART. 4 – Utilizzo del dipendente

L'ente di provenienza autorizza quindi l'ente utilizzatore ad usufruire delle prestazioni lavorative del dipendente per un tempo di lavoro di n. 6 ore settimanali, da svolgersi al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

ART. 5 – Orario di lavoro

L'utilizzo del dipendente sarà effettuato, per un massimo di n. 6 ore settimanali, così articolate: martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30. La suddetta articolazione è flessibile e dunque variabile a mezzo di mera comunicazione scritta tra i Responsabili del servizio personale degli enti,

in relazione alle esigenze di servizio delle Amministrazioni. Le prestazioni lavorative rese al Comune di Albinese non dovranno interferire con i doveri di ufficio e creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con Parona.

Detta articolazione oraria dovrà comunque essere obbligatoriamente effettuata al di fuori dell'orario di lavoro che il dipendente è tenuto ad osservare presso l'ente di provenienza.

Le ore lavorative rese dal dipendente presso l'ente utilizzatore, saranno accertate da detto ente mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ai fini della relativa liquidazione dei compensi.

ART. 6 – Esercizio delle funzioni

Le prestazioni lavorative riferibili all'ente utilizzatore vanno rese dal dipendente presso il Comune di Albinese.

ART. 7 – Gestione del rapporto di lavoro

La titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo al Comune di Parona a cui compete la gestione di tutti gli istituti connessi al servizio (assenze per malattia, permessi, ferie, aspettative, congedi).

Le ferie sono autorizzate dal Comune di Parona. Il dipendente in ogni caso è considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità di cui alla vigente normativa al Comune di Parona e per conoscenza al Comune di Albinese, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni.

Per quanto attiene in particolare all'istruttoria degli atti e procedimenti in materia disciplinare e di contenzioso del lavoro, nonché di patrocinio legale, l'ente di provenienza parimenti acquisirà, ove necessario, i relativi elementi valutativi dall'ente utilizzatore.

Le trasferte per servizio sono autorizzate, e sostenute economicamente, da ciascun ente in relazione al rispettivo interesse.

Nella definizione dei vari aspetti connessi all'organizzazione del lavoro del dipendente l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore hanno, con riguardo alle rispettive strutture, completa autonomia.

ART. 8 – Trattamento economico

Il dipendente, fatti salvi i successivi miglioramenti, conserva il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento presso l'ente di provenienza, che provvede all'erogazione dei relativi emolumenti.

L'ente utilizzatore provvederà a corrispondergli direttamente un compenso mensile commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza, per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l'ente utilizzatore e, comunque, per un massimo di n. 6 ore settimanali e curerà i conseguenti rapporti con gli enti previdenziali ed assistenza.

Il Comune di Albinese provvederà altresì a corrispondere al dipendente un rimborso spese, calcolato applicando 1/5 del costo carburante (calcolato sulla base di una media del valore del carburante) per ogni chilometro percorso, tenuto conto della distanza chilometrica tra i Comuni di Parona e Albinese che è di ca. 7 Km.

ART. 9 – Scioglimento

La convenzione si scioglie in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:

- a) scioglimento consensuale, con deliberazioni di entrambi gli Enti con cui verrà definita la data concordata di scioglimento;
- b) recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni; gli effetti dello scioglimento decorrono dal 31° giorno dalla comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso, esecutiva;
- c) volontà in tal senso manifestata formalmente dal dipendente, supportata da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicata ad entrambe le Amministrazioni Comunali.

ART. 10 – Clausole finali e di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle specifiche disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI PARONA

PER IL COMUNE DI ALBONESE
